

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 7.9.2009 il cliente ha contestato all'intermediario il pagamento, nei mesi di marzo e aprile 2007, di 8 assegni per un ammontare complessivo di € 5.292, recanti una firma del tutto difforme da quella depositata ed ascrivibile senza difficoltà ad un ben determinato soggetto, di cui il cliente indica il nome.

Il cliente fa altresì presente che il rapporto di conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni e di cui è cointestatario insieme con il proprio figlio è intrattenuto con la stessa agenzia presso la quale sono stati pagati gli assegni e che questi ultimi, anzi l'intero carnet di cui facevano parte, gli erano stati illegittimamente sottratti.

Il reclamo si concludeva con la richiesta all'intermediario di rifondere al cliente la somma sottrattagli.

La banca ha fornito riscontro al ricorrente con lettera del 9.09.2009 con la quale ha respinto ogni addebito a suo carico nonché la domanda di rifusione delle somme sottratte, osservando in particolare che:

1. il suo operato nella vicenda de qua era stato improntato al criterio della diligenza, nel rispetto della normativa vigente;
2. le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", sottoscritte dal cliente, prevedono che "in assenza di Istruzioni particolari del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- correntista, il sistema di esecuzioni degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dall'Azienda di credito in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione." Da ciò discenderebbe l'accettazione, da parte del cliente della procedura della c.d. "Check Truncation". Tale procedura consente alla banca negoziatrice di assegni di importo fino a € 3000 di inviare alla banca trattaria messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per la loro estinzione, in sostituzione della presentazione diretta o in stanza di compensazione dei titoli medesimi; tale procedura non consente alla banca trattaria di verificare la firma di traenza prima di procedere all'addebito del titolo;
3. comunque, non era stata messa in condizione di impedire l'addebito dei titoli, essendo stata informata dell'avvenuta sottrazione solo dopo il pagamento degli stessi;
 4. in ogni caso, pur se i titoli siano stati illegittimamente sottratti all'interessato, sussiste pur sempre a carico del correntista, uno specifico obbligo di custodia dei moduli degli assegni, secondo le disposizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

Insoddisfatto della risposta della banca, il ricorrente si è rivolto a questo Arbitro, esponendo le medesime circostanze di fatto già segnalate nel reclamo e specificando che:

- a) nel mese di marzo 2007 gli veniva sottratto un intero carnet di assegni a valere sul medesimo conto corrente da parte di una persona successivamente identificata;
- b) non si era accorto della sottrazione del libretto sino al successivo 28.04.2007, quando il cointestatario del conto veniva contattato dall'intermediario per un assegno dell'importo di € 6.159, che recava una firma non riferibile al correntista;
- c) l'assegno in questione veniva bloccato per palese difformità della firma e per non essere mai stato rilasciato dai titolari;
- d) da successive verifiche effettuate sull'estratto conto rilasciato al momento dalla banca emergeva che altri otto assegni erano già stati presentati all'incasso presso altre banche e pagati dall'intermediario convenuto nel mese di aprile per un totale di circa € 5.300;
- e) in quella sede si decideva il blocco di un decimo assegno ancora in circolazione dell'importo di € 1.600;
- f) aveva inizialmente denunciato lo smarrimento del carnet di assegni in data 29.04.2007;
- g) venuto in possesso di copia degli assegni, poteva accertare che erano stati emessi dalla stessa persona che firmava peraltro con la propria sigla e la cui identità veniva individuata, attraverso accertamenti presso gli esercizi commerciali a favore dei quali erano stati tratti gli assegni;
- h) il 7.06.2007 era stata sporta una denuncia/querela contro tale persona;
- i) era risultato trattarsi di un suo vicino di casa, già pregiudicato per reati contro il patrimonio;
- j) era impossibile ricostruire come costui avesse fatto a venire in possesso del carnet di assegni del ricorrente, che era custodito "nell'angolo computer" della sua casa;
- k) aveva subito un procedimento per violazione dell'art.1 della legge sull'assegno, ma il Prefetto della Provincia di L'Aquila aveva ritenuto di archiviare la contestazione della violazione dell'art. 1 della legge 386 del 1990, così come modificato dall'art. 28 del d.lgs n. 507/1999 in quanto gli assegni oggetto del procedimento amministrativo erano stati indebitamente sottratti all'interessato;



- I) l'obbligo di diligenza professionale che grava in capo alle banche trattarie non può essere attenuato o ridotto in caso di utilizzo delle procedure Check Truncation.

Pertanto il ricorrente chiedeva a questo Arbitro, previo accertamento della regolarità dell'operato dell'intermediario e del rispetto da parte di questi dell'obbligo di diligenza che grava sul banchiere, di voler disporre la rifusione a suo favore delle somme sottratte dal suo conto corrente.

L'intermediario controdeduceva, eccependo in particolare che:

- I. gli otto assegni in contestazione sono stati pagati dalla banca ed estinti secondo le modalità previste dalla procedura denominata "Check Truncation" (Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e altri titoli di credito pagabili in Italia). Tale accordo prescrive, al capitolo 6, che la procedura detta di Check Truncation "consente alla banca negoziatrice dei titoli descritti nel successivo art. 9.2.1 di inviare alla banca utente trattaria o emittente messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per la loro estinzione, in sostituzione alla presentazione diretta o in stanza di compensazione dei titoli medesimi" ;
- II. "l'utilizzo della procedura della Check Truncation è consentito dall'art. 19 delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi"(regolarmente sottoscritte dall'odierno istante), dove si prevede che "in assenza di Istruzioni particolari del correntista, il sistema di esecuzioni degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dall'Azienda di credito in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione": ciò comporterebbe l'accettazione, da parte del cliente, della procedura della Check Truncation;
- III. il danno avrebbe potuto essere evitato se il ricorrente avesse ben custodito gli assegni;
- IV. il comportamento del ricorrente risulta negligente anche sotto il punto di vista del mancato controllo e della mancata contestazione dell'estratto conto trimestrale al 31.03.2007, recante l'indicazione di 3 assegni negoziati nel mese di marzo.

Con lettera inviata per e-mail in data 8.03.2010, il ricorrente replicava alle eccezioni della banca, richiamando in particolare l'attenzione sulle seguenti circostanze:

- almeno una parte degli assegni illegittimamente pagati sono stati presentati all'incasso presso filiali diverse della medesima banca con la quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente;
- nessun addebito di negligenza nella custodia del carnet può essergli mosso, giacché il carnet era custodito all'interno della sua casa;
- l'invio dell'estratto conto del mese di marzo avviene nel successivo mese di aprile e perciò l'eventuale contestazione dell'estratto conto non avrebbe eliminato il danno, in realtà già verificatosi;
- la banca aveva da ultimo proposto di addivenire ad una transazione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto alla stregua della motivazione che segue.

Occorre infatti osservare, in primo luogo, che la firma di traenza apposta sugli assegni illegittimamente pagati dalla banca era, come risulta dalle copie degli assegni versate in atti, palesemente difforme rispetto allo specimen rilasciato dal cliente alla banca: in pratica, l'utilizzatore dei titoli non ha neppure provato a falsificare la firma del traente, ma ha direttamente utilizzato una sigla riconducibile a quella dal medesimo utilizzata abitualmente; pertanto, anche un controllo superficiale di corrispondenza della firma di



traenza allo specimen avrebbe consentito l'identificazione dell'illecito. Occorre altresì considerare, in relazione all'assunto della banca di aver usato la diligenza richiesta nel trattamento degli assegni e di non aver potuto verificare la firma di traenza in quanto negoziati presso altre banche sulla base della procedura denominata "Check Truncation", che tale assunto non regge a fronte della circostanza che gli assegni in questione erano stati in parte negoziati presso diverse filiali della stessa banca trattaria, in un contesto cioè nel quale la procedura suddetta non ha motivo di essere applicata.

Con riferimento, poi, ai casi in cui la procedura in questione è stata correttamente (salvo quanto più avanti si osserverà) utilizzata, si può osservare che la stessa trae origine dall'esigenza di ridurre i tempi, i costi e i rischi legati al trasporto degli assegni; esigenza avvertita dalle imprese bancarie, che ne hanno avviato – sia pure su base convenzionale – una sorta di smaterializzazione, prevedendo una forma di presentazione elettronica al pagamento, denominata appunto Check Truncation, con la quale si è limitata la movimentazione del titolo, quale documento cartaceo, nella fase di circolazione interbancaria finalizzata al pagamento.

Si tratta di una procedura informatica che è stata avviata in via sperimentale nel marzo 1990 e ha poi visto l'adesione quasi totalitaria degli istituti di credito con la sottoscrizione dell'accordo interbancario per il servizio di incasso assegni, emanato dall'ABI il 1° luglio 1993, con il quale sono stati regolamentati in via contrattuale gli interventi tecnico-procedurali già realizzati.

La procedura di troncamento dell'assegno costituisce dunque una forma semplificata di presentazione del titolo al pagamento utilizzabile soltanto dalle banche alle quali l'assegno sia stato girato per l'incasso e soltanto per i titoli di modesto ammontare. Più precisamente essa consente alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari di richiederne il pagamento alla banca (emittente o trattaria) mediante l'invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni contabili relative al titolo necessarie per la sua estinzione. La trasmissione di questo messaggio alla trattaria sostituisce la presentazione cartacea dell'assegno. L'assegno cartaceo, pertanto, non viene inviato alla trattaria, ma "troncato" presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato, con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità di richiederne l'importo accreditato alla banca negoziatrice, qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento.

Il limite della procedura, che – come dianzi ricordato – ha solo un fondamento negoziale, è dato dal fatto che essa non contempla una presentazione del titolo, intesa come esibizione del documento, che è invece ancora necessaria ai sensi della legge assegni per verificarne la regolarità formale e la conformità della firma di traenza allo specimen depositato, nonché per l'accertamento del rifiuto di pagamento nella forma pubblica del protesto.

Pertanto, la Check Truncation comporta un vantaggio, nei termini sopra descritti, in capo alle banche, ma comporta altresì dei rischi maggiori di quelli a cui si va incontro nel trattamento degli assegni secondo le procedure previste dalla legge (giacché la banca negoziatrice in relazione all'assegno da incassare non invia il titolo ma trasmette soltanto un flusso di dati): è per questa ragione che l'utilizzo della procedura in esame è stato limitato ai titoli di importo contenuto e le banche che hanno aderito all'accordo hanno convenuto anche una forma di autoassicurazione.

Il rischio non può esser fatto ricadere sul cliente, che – a differenza della banca – non trae da detta procedura alcun vantaggio in termini di snellezza e fluidità operativa.

D'altro canto, sulla banca incombe l'obbligo di verifica dell'autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen; essa non può pretendere di sottrarsi convenzionalmente a detto obbligo, o, più precisamente, non può pretendere che la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

propria scelta organizzativa di avvalersi della procedura di Check Truncation valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni del cliente in caso di inadempimento oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi. Una siffatta clausola sarebbe, infatti, comunque vessatoria ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo.

Pertanto, poiché nel caso di specie, in considerazione della palese difformità della firma di traenza rispetto allo specimen, l'illegittimo prelievo da parte di terzi delle somme di denaro del correntista avrebbe potuto essere evitato se non si fosse fatto ricorso alla Check Truncation, la domanda del ricorrente merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, con decisione assunta a maggioranza, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente la somma di € 5800,00 (cinquemilaottocento/00), comprensiva di interessi e rivalutazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente l'importo di € 20,00 (venti/00), quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE